

Sent. n. 94/2025 pubbl. il 18/11/2025
Rep. n. 116/2025 del 18/11/2025

N. R.G. ist. 42/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

nel procedimento ex artt. 67 e ss. CCII promosso

da

DMYTRO VAKULENKO (VKLDYT86E31Z138Y), nato in Ucraina il 31/05/1986 e residente a

cc1ce9e562bc7c7b386de29f

o m i s s i s . . .

omissis...

Restano fermi, ovviamente, ricorrendone le condizioni, i rimedi integrativi, correttivi e caducatori di cui all'art. 71 c. 5 e 72 c. 2 CCI.

Ciò posto, come rilevato, non sono state proposte opposizioni e, pertanto, nulla deve essere ulteriormente approfondito sul fronte più specifico della convenienza della proposta ristrutturativa rispetto all'alternativa liquidatoria, pur potendosi incidentalmente (e generalmente) rilevare, a favore della convenienza dello strumento: il maggior tempo di durata del piano rispetto alla LC e, conseguentemente, il più ampio periodo di prelievo delle quote reddituali residue *post* mantenimento (che debbono calcolarsi senza operare alcun automatismo ex art. 545 c.p.c.); l'importo corrisposto a titolo di finanza terza e condizionato all'omologazione del piano: fattori finanziari che sopravanzano il valore di liquidazione mobiliare stimabile.

In assenza di posizioni contenziose, nulla deve disporsi in merito alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da DMYTRO VAKULENKO (VKLDYT86E31Z138Y), sopra generalizzato;

Dispone che il consumatore dia esatta esecuzione al piano sotto la vigilanza dell'OCC, al quale è demandato di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità;

Le vendite e le cessioni saranno curate dal debitore sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, mediante procedure competitive, anche avvelandosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'OCC e assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

Dispone che l'OCC provveda al deposito di relazione informativa semestrale sullo stato dell'esecuzione del piano;

Riserva la liquidazione del compenso dell'OCC al deposito della relazione finale ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCI;

A cura dell'OCC la sentenza sia comunicata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

A cura dell'OCC, si pubblichi entro 48 ore sul sito internet del Tribunale ai sensi dell'art. 70 c. 1 e 8 CCI.

Ravenna, 14/11/2025

Il Giudice
dott. Paolo Gilotta

